RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO, SPETTACOLO E SPORT

Art. 7

Adeguamento della legislazione in materia igienica per gli alberghi

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Governo e' tenuto ad adeguare la disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, alle disposizioni della vigente disciplina comunitaria.

Versione in vigore dal 5 ottobre 1993, non più in vigore dal 5 dicembre 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport
Estremi	Decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 394
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordino-delle-funzioni-in-materia-di-turismo-spettacolo-e-sport-394-1993/art-7-adeguamento-della-legislazione-in-materia-igienica-per-gli-alberghi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it